<u>Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti</u> finali di gas naturale per l'anno termico 2011-2012

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui al TIVG, nonché le seguenti definizioni:
 - **Acquirente Unico** è l'Acquirente unico S.p.A.;
 - anno termico è il periodo compreso tra il 1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo:
 - Cassa è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
 - **decreto ministeriale 29 luglio 2011** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2011;
 - **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 come successivamente modificato e integrato;
 - **d.P.R. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come successivamente modificato e integrato;
 - **FUI** è il fornitore di ultima istanza;
 - **procedure concorsuali** sono le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI per l'anno termico 2011-2012;
 - **Regolamento** è il Regolamento predisposto dall'Acquirente unico disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI;
 - **TIVG è** l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificata ed integrata.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare, con riferimento all'anno termico 2011-2012, i FUI che assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera a) del TIVG a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo esercente la vendita sul mercato.
- 2.2 Ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2011, l'Acquirente Unico effettua le procedure concorsuali, sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 2.3 Le aree geografiche di prelievo per l'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza sono individuate nell'*Allegato A-1* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali

- 3.1 Sono ammessi alle procedure concorsuali gli esercenti la vendita in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2010-2011;
 - c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di FUI per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
 - d) aver prestato la fideiussione di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

4.1 Entro il 14 settembre 2011, gli esercenti la vendita interessati all'assunzione dell'incarico di FUI rilasciano a favore della Cassa una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-2* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni per lo svolgimento della procedura

- 5.1 L'Acquirente Unico, entro l'8 settembre 2011, definisce e pubblica sul proprio sito internet il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali. Il Regolamento viene definito sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
- 5.2 Ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria istanza irrevocabile di partecipazione, corredata dai seguenti documenti e informazioni:
 - a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;
 - b) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2010-2011;
 - c) dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del FUI, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;

- d) copia dell'autorizzazione alla vendita;
- e) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 2.3 per la/e quale/i si partecipa alla procedura;
- f) per ciascuna area indicata, l'offerta irrevocabile in termini di:
 - valore del parametro β, in termini di variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, espresso in euro/GJ;
 - quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;
- g) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 4 rilasciata a favore della Cassa;
- h) eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R n. 445/00 che attesti il possesso dei requisiti di *rating* creditizio di cui al comma 6.1;
- i) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla procedura ad evidenza pubblica con indicazione dei relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail.
- 5.3 Il quantitativo di cui al comma 5.2, lettera f), offerto da ciascun partecipante, non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di standard metri cubi a P.C.S.: 38,1 MJ/Smc.
- 5.4 Al fine della definizione delle graduatorie, l'ordine delle priorità delle offerte deve seguire i seguenti criteri:
 - a) per ciascuna area di prelievo, i FUI sono individuati sulla base della graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro β;
 - b) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo annuo di gas di cui al comma 5.2, lettera f);
 - c) in caso di persistente condizioni di parità, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi, anche a pari merito, nella graduatoria per più aree di prelievo di cui al comma 2.3;
 - d) in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, sono considerate prioritarie le offerte relative all'esercente la vendita che, sulla base della dichiarazione di cui al comma 5.2, lettera c), risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale che presentano maggiori volumi complessivi disponibili.
- 5.5 Le istanze di cui al comma 5.2, devono essere presentate all'Acquirente Unico entro le ore 16.00 del 14 settembre 2011 in busta chiusa recando sulla busta la dicitura "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI anno termico 2011-12". Le istanze pervenute oltre tale termine, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono da considerarsi come non pervenute.

- 5.6 L'Acquirente Unico provvede a definire all'interno del Regolamento, almeno i seguenti elementi:
 - a) il modello standard e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 5.2:
 - b) le modalità di individuazione di un'apposita Commissione esaminatrice delle istanze:
 - c) le modalità di verifica e di controllo delle istanze;
 - d) le modalità di comunicazione degli esiti delle procedure ai soggetti partecipanti.
- 5.7 L'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 5.5, gli esiti della procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto:
 - a) il valore del parametro β ;
 - b) il quantitativo annuo di gas di cui al comma 5.2, lettera f).

5.8 La Cassa:

- a) sentito l'Acquirente unico, libera la fideiussione bancaria di cui all'articolo 4 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento;
- b) su richiesta dell'Acquirente Unico, escute la fideiussione bancaria di cui all'articolo 4, in caso di partecipazione alla procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento.

Articolo 6

Garanzia in merito all'assolvimento dell'incarico di FUI

- 6.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 5.7, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) sono tenuti:
 - a) a rilasciare a favore della Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 5.7, apposita fideiussione bancaria pari a 1.700 (millesettecento) euro per ogni milione di Smc offerti ai sensi del comma 5.2, lettera f), emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-3* del presente provvedimento a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
 - b) ad integrare la garanzia di cui alla comma 6.1, lettera a) qualora, a fronte di ulteriori richieste di subentro, si avvalgano della facoltà di effettuare le forniture

di ultima istanza oltre il quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera f).

6.2 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte dei FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 6.1 e ne dà comunicazione all'Acquirente unico. I FUI sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, nuova garanzia, senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Per ciascuna area, il FUI che occupa il primo posto nella graduatoria di cui al comma 5.7, è responsabile, a partire dall'1 ottobre 2011 e fino al 30 settembre 2012, fino al raggiungimento di un volume annuo di gas fornito pari al volume offerto ai sensi del comma 5.2, lettera f), delle forniture di ultima istanza per i clienti finali di cui al comma 30.1 del TIVG.
- 7.2 Le modalità di attivazione ed erogazione del servizio e la disciplina di subentro del fornitore di ultima istanza nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione sono regolate:
 - a) nella Sezione 1 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione;
 - b) nell'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 116/11, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto.
- 7.3 Entro il 5 settembre 2011:
 - a) i FUI responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2011, comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3, il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FUI per i quali non è pervenuta la comunicazione di recesso a far data dall'1 ottobre del medesimo anno, ed i volumi annui corrispondenti;
 - b) le imprese di distribuzione comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio riferita al mese di settembre.
- 7.4 Le comunicazioni di cui al comma 7.3 avvengono secondo le modalità di invio dei dati e il formato elettronico di cui all'*Allegato A-4* del presente provvedimento, ad un indirizzo di posta elettronica appositamente definito dall'Acquirente Unico. L'Acquirente unico, entro l'8 settembre 2011, pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3, le informazioni di cui al comma 7.3.

- 7.5 L'Autorità, previa comunicazione dell'Acquirente Unico, informa il Ministro dello sviluppo economico qualora, con riferimento ad una determinata area di prelievo:
 - a) non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il Regolamento;
 - b) il FUI eserciti la facoltà, avendo raggiunto il quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera f), di non assumere l'incarico per ulteriori punti di riconsegna e nella graduatoria di cui al comma 5.7 non vi sia alcun FUI che occupa la posizione successiva.
- 7.6 Le modalità di riconoscimento a ciascun FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.